

Quello che io non posso accettare si è che non si voglia ritenere egual causa di esenzione dal servizio della guardia nazionale mobile l'aver un fratello consanguineo nell'esercito nazionale, e la ragione che non lo posso accettare si è che a me non par giusto che si voglia in certo qual modo intaccare la legge sul reclutamento dell'esercito stesso.

Se questa disposizione vi fu inserita, ve lo fu per qualche buona e giusta ragione.

Ora la legge sul reclutamento dell'esercito è ancora in vigore, ed io non so perchè con una legge si voglia in certo modo venirla ad abrogare in qualche parte come questa importante.

Il padre, il quale si trova avere un figlio di prima categoria al servizio, non acquista questo diritto all'esenzione d'un altro suo figlio, che pure appartenga all'esercito, essendo di seconda.

Così l'articolo 438 del regolamento spiegativo della legge 20 marzo 1854.

« § 438. I militari che tramandano ai loro fratelli germani o consanguinei il diritto all'esenzione per l'articolo 87 della legge sono quelli che risultano in servizio attivo nell'esercito o nell'armata di mare, compresi i provinciali in congedo illimitato ed esclusi gli uomini ascritti alla seconda categoria del contingente. »

Ora, io dico, quando ad un figlio, il quale si trova nella seconda categoria, non fate diritto che possa servire di esenzione l'aver un altro fratello sotto le armi, se aggiungete ancora che nella guardia nazionale mobile non possa servire questa causa di esenzione, voi vedete, o signori, che venite a togliere a questa famiglia l'unico dei suoi sostegni.

Io per me dichiaro francamente che non dubito punto che gli aggravii che il Parlamento potesse votare saranno dalle nostre popolazioni sopportate anche di buon animo, per il senno e patriottismo da cui sono animate, e di cui diedero, specialmente negli ultimi tempi, tante sublimi prove; ma io dico che, tuttavolta che si fa una legge, questa deve sempre essere improntata di quella giustizia e di quell'equità che ne è il miglior fondamento, per il rispetto che si deve da tutte le popolazioni per le quali è dettata.

Per queste ragioni io non potrei accettare questa seconda parte dell'eccezione, se non che nel caso il meno prevedibile.....

FENZI, relatore. Domando la parola.

NEGROTTO. . . . che questa eccezione fosse assolutamente necessaria per completare i 220 battaglioni che si propone la Commissione.

Io non credo che ad armare questi 220 battaglioni siano necessari quei pochi uomini che potreste aver di meno col non tener conto di questa esenzione. Ed invero, che non siano necessari io lo attingo dalla relazione stessa della Commissione.

Essa dice che i militi mobilitati tra le province del regno potranno ammontare a 660 mila, e che gli uomini validi e senza eccezione da mobilitare possono ammontare a 220 mila, e che quando vogliansi computare i 6 mila uomini circa che si potrebbero avere, non tenendosi in conto alcuno in questa legge delle due esenzioni di cui nella legge sul reclutamento militare, che riguardano l'unico figlio di padre quinquagenario ed i fratelli consanguinei, e vogliasi per di più calcolare il grande numero di volontari che si presenterebbero, essa dice che allora potrà ammontare perfino a 360 mila uomini. A questi 360 mila uomini, noti la Camera che si potrebbero aggiungere ben altri molti, quando si voglia dall'onorevole ministro dell'interno veder modo di provvedere che

nella formazione dei registri di matricola nei diversi comuni del regno, dai quali registri debbonsi estrarre i militi per la mobilitazione, vi siano iscritti tutti quei militi che, a termini della legge, hanno diritto e dovere di appartenervi. Io dico questo, perchè so che in molti comuni del regno, o per negligenza dei segretari, oppure talvolta per uno zelo male inteso degli amministratori, non si iscrivono tutti quei militi i quali dovrebbero esserlo, precisamente per non dare un troppo gran numero di militi alla mobilitazione.

Prego la Camera di credere che non dico questo coll'intenzione di aggravare le popolazioni, ma soltanto perchè mi sembra ingiusto che quelli che dovrebbero essere mobilitati, rendendo col loro concorso meno grave agli altri il servizio, non abbiano ad esserlo per qualche svista o negligenza delle competenti autorità.

Ciò premesso, mi pare non vi sia necessità di fare in questa legge l'eccezione che riguarda i fratelli consanguinei, toccando alla legge del reclutamento militare che io vorrei, per quanto è possibile, rispettata.

Quando poi si voglia compensare quel numero di militi che per avventura sarebbero tolti colla modificazione che io porterei all'articolo 10, vi sarebbe un altro modo per provvedervi, che, a parer mio, non porterebbe verun intacco alla legge sul reclutamento dell'esercito.

La legge sul reclutamento militare stabilisce che i capi di orfani o primogeniti d'orfani saranno esenti dal servizio: evidentemente lo spirito della legge è di richiedere che il primogenito di orfani tenga luogo del padre e della madre in quella famiglia ch'ebbero la disgrazia di perderli.

Ed infatti la giustizia di quella disposizione chiaramente si scorge quando si calcoli che quest'esenzione, che riflette l'esercito, tende a lasciare a casa sua un cittadino che per la sua età necessariamente il più delle volte non può essere che un capo d'orfani minorenni. Ma nel caso nostro la cosa è ben diversa; potendosi, secondo la legge proposta, prendere gli uomini fino a 35 anni, molte volte avverrà che il capo d'orfani non sarà capo d'orfani minorenni, ma d'orfani maggiorenni, ed in conseguenza non tanto necessario in famiglia, per cui goder debba dell'esenzione per la guardia mobile.

Parmi adunque che si possano togliere tutti gl'inconvenienti stabilendo che si faccia soltanto diritto a non esser tenuti di dover concorrere alla mobilitazione ai soli capi di orfani minorenni.

Spero che la Camera vorrà accettare la mia proposta, la quale non è dettata che da quello spirito d'equità e di giustizia da cui è compreso ognuno di noi. Se l'onorevole presidente mi consente, darò lettura dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ne dia lettura.

NEGROTTO. « Saranno esenti dalla guardia mobile quelli i quali per ragioni di famiglia sarebbero esenti dalla leva militare. »

« Per altro non sarà titolo d'esenzione l'esser figlio unico di padre sessagenario, nè l'esser primogenito d'orfani, a meno che questi non sieno minorenni. »

Con quest'ultima disposizione non si lede menomamente la legge sul reclutamento militare, e si reca un vantaggio alla legge proposta, poichè si avranno con questo provvedimento per la mobilitazione molti uomini che non sarebbero in essa stati compresi a termine della proposta della Commissione, provvedimento questo ch'io credo sia sfuggito alla preveggenza degli onorevoli membri della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Negrotto sia appoggiato.

(È appoggiato.)